



Va cancellato dalla Sezione speciale degli avvocati stabiliti il legale che abbia conseguito il titolo in Romania presso una struttura diversa rispetto all'unica riconosciuta dal Ministero della Giustizia italiano. A stabilirlo la Corte di Cassazione, con l'ordinanza 4 aprile 2016 n. 6463, che ha rigettato l'istanza di sospensione di esecutività del provvedimento di cancellazione dall'elenco degli avvocati stabiliti annesso all'Albo, di un Avokat iscritto sulla base del titolo conseguito in Romania.